

Legge regionale 23 dicembre 2022, n. 55

Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale 22 settembre 1998, n. 10 (Legge finanziaria).

(BURC n. 298 del 23 dicembre 2022)

Art. 1

(Sostituzione dell'articolo 3 della [l.r. 10/1998](#))

1. L'articolo 3 della [legge regionale 22 settembre 1998, n. 10](#) (Legge finanziaria) è sostituito dal seguente:

"Art. 3

(Norme per la pulizia delle spiagge libere)

1. Per migliorare le condizioni di igiene, decoro e la fruibilità delle spiagge libere, la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi ai Comuni costieri a parziale finanziamento delle spese sostenute per la pulizia delle spiagge sulla base di parametri definiti con apposito atto della Giunta regionale.
2. Nel provvedimento di cui al comma 1 la Giunta regionale individua i criteri di attribuzione del contributo in considerazione della estensione e della rilevanza turistica delle spiagge ovvero della presenza di aree di pregio naturalistico, destinando una quota per il potenziamento dell'accessibilità delle spiagge libere alle persone con disabilità e per la realizzazione di attrezzature pubbliche al servizio dei turisti.
3. Le domande di concessione del contributo di cui al comma 1 sono presentate al dipartimento competente in materia di tutela dell'ambiente a seguito di avviso da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale telematico della Regione almeno quindici giorni prima della data fissata per la presentazione delle domande.
4. I contributi di cui al comma 1 sono concessi con procedimento valutativo a sportello entro trenta giorni dal termine previsto per la presentazione delle domande.
5. Nell'ambito dello stanziamento complessivo destinato alla pulizia delle spiagge può essere riservata annualmente una quota del medesimo, da stabilirsi con provvedimento della Giunta regionale che unitamente ai contributi di cui al comma 1 non erogati è rivolta alla realizzazione di interventi di protezione e tutela dell'ecosistema costiero - marino.
6. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 e al comma 5 è disposta l'autorizzazione di spesa nell'ambito della Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 02 "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale" in aggiunta ad una quota derivante dagli introiti del tributo regionale sulle concessioni demaniali marittime destinati all'attuazione dell'articolo 26, comma 3, lettera b), della [legge regionale 21 dicembre 2005 n. 17](#) (Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo).".

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione.